

CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

21 NOV. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuse



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

47237-19

Composta da

Maria Vessichelli

- Presidente -

Carlo Zaza

Caterina Mazzitelli

Paolo Micheli

Michele Romano

- Relatore -

2270/2019
Sent. n. sez. 2274/2019

UP - 17/06/2019

R.G.N. 16821/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila

nel procedimento a carico di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 03/10/2018 del Tribunale di Chieti

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante

Spinaci, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con

rinvio per nuovo esame;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti ha assolto (omissis) (omissis) per il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2 e n. 7, cod. pen..

All'imputato si contesta di essersi impossessato, previa manomissione, di una custodia per cellulare, sottraendola al titolare dell'esercizio commerciale che la deteneva esponendola alla pubblica fede.

Il Tribunale ha riqualificato il fatto come tentato furto e ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione *per saltum* il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila per un unico motivo con il quale deduce che la pena edittale per il reato accertato in sentenza non consente l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., in quanto è superiore al limite dei cinque anni di pena detentiva fissato dalla citata disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7, cod. pen..

Ricorrendo più aggravanti previste dall'art. 625 cod. pen., la pena edittale si ottiene riducendo di un terzo, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., la pena di anni dieci di reclusione prevista per il reato di furto pluriaggravato dall'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen..

La pena edittale è, quindi, pari ad anni sei e mesi otto di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ed è superiore al limite di cinque anni di pena detentiva fissato dall'art. 131-bis cod. pen..

Ne consegue che non poteva trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dalla disposizione appena citata.

2. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per *il relativo giudizio (art. 569 co 4. c.p.p.)* -

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il relativo giudizio.

Così deciso il 17/06/2019.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Maria Vessichelli

